

DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

| casistiche generali | sotto-casistiche / specifiche | tariffa incentivante | proventi dalla vendita | IVA pagata all'atto dell'acquisto o realizzazione del bene | |
|--|---|--|---|--|--|
| persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, utilizza un impianto fotovoltaico a soli fini privati (autoconsumo) | <i>impianto che produce energia elettrica esclusivamente per usi domestici</i> <i>rientrano in tale casistica anche gli impianti fotovoltaici condominiali che producono esclusivamente per l'autoconsumo del condominio</i> | la tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette | non sussiste condizione di vendita dell'energia elettrica | non è applicabile alcuna detraibilità dell'IVA pagata. | |
| persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai consumi privati | impianti di potenza ≤ 20 kW che si avvalgono del meccanismo di scambio sul posto | la tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette | non sussiste condizione di vendita dell'energia elettrica | non è applicabile alcuna detraibilità dell'IVA pagata. | |
| | impianti di potenza ≤ 20 kW che attivano la vendita dell'energia elettrica prodotta in esubero rispetto ai consumi: | a) impianti posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale (ovvero impianto installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione o della sede dell'utente). Situazione applicabile anche a impianti condominiali. Casistica: attività commerciale non abituale. | la tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette | I proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno rilevano fiscalmente come redditi diversi (redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente). Per impianti condominiali: reddito da imputare direttamente ai singoli condomini (voce "redditi diversi" per p.f. non imprenditor o enti non commerciali; voce "reddito di impresa" per p.f. o p.g. imprenditori) in proporzione ai millesimi di proprietà. Tali proventi non sono assoggettati ad IVA | non è applicabile alcuna detraibilità dell'IVA pagata. |
| | | b) impianti diversi (non posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'utente) Casistica: attività commerciale | i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono: - esclusi dall'applicazione dell'IVA: - fiscalmente rilevanti per le imposte dirette (reddito di impresa) e IRAP in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta (contributo in conto esercizio); - assoggettati a ritenuta di acconto (4%) per la parte commisurata all'energia ceduta (va comunicata al soggetto che riconosce la tariffa la quantità di energia ceduta sul totale prodotto; diversamente la ritenuta viene applicata al totale) | i proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno: - rilevano fiscalmente, per le imposte dirette, come redditi di impresa . L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione; - rilevano fiscalmente per l'IRAP; - sono da assoggettare a IVA. | IVA detraibile (ammontare variabile per persone fisiche ed enti non commerciali) |
| | impianti di potenza > 20 kW Casistica: attività commerciale | | i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono: - esclusi dall'applicazione dell'IVA: - fiscalmente rilevanti per le imposte dirette (reddito di impresa) e IRAP in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta (contributo in conto esercizio); - assoggettati a ritenuta di acconto (4%) per la parte commisurata all'energia ceduta (va comunicata al soggetto che riconosce la tariffa la quantità di energia ceduta sul totale prodotto; diversamente la ritenuta viene applicata al totale) | i proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno: - rilevano fiscalmente, per le imposte dirette, come redditi di impresa . L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione; - rilevano fiscalmente per l'IRAP; - sono da assoggettare a IVA. | IVA detraibile (ammontare variabile per persone fisiche ed enti non commerciali) |

DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

| casistiche generali | sotto-casistiche / <i>specifiche</i> | tariffa incentivante | proventi dalla vendita | IVA pagata all'atto dell'acquisto o realizzazione del bene |
|--|---|---|--|--|
| persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di un' attività commerciale | <p><i>Soggetti per cui la produzione di energia elettrica da fotovoltaico costituisce attività commerciale principale</i></p> <p><i>Soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e utilizzano prioritariamente in tale attività l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, cedendo l'energia eventualmente in eccesso</i></p> | i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante: - sono esclusi dall'applicazione dell'IVA; - concorrono integralmente alla determinazione: del reddito di impresa e dell'IRAP (come contributo in conto esercizio); della ritenuta di acconto del 4%. | i proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno: - rilevano fiscalmente, per le imposte dirette, come redditi di impresa . L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione; - rilevano fiscalmente per l'IRAP; - sono da assoggettare a IVA. | IVA detraibile per le persone fisiche o giuridiche |
| persona fisica esercente attività di lavoro autonomo , o associazione professionale, che utilizza l'impianto esclusivamente per le esigenze di detta attività | <i>Impianto fotovoltaico utilizzato esclusivamente per produrre energia elettrica per l'esercizio della professione</i> | La tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette. L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione (ammortamento pari al 100%). | non sussiste condizione di vendita dell'energia elettrica | IVA detraibile per le persone fisiche |
| persona fisica esercente attività di lavoro autonomo che utilizza l'impianto per produrre energia da destinare in modo promiscuo ad uso personale e all'esercizio della propria attività | <i>Impianto fotovoltaico utilizzato per produrre energia elettrica sia per l'esercizio della professione sia per uso personale o familiare</i> | La tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette. L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione (uso promiscuo => ammortamento pari al 50%). | non sussiste condizione di vendita dell'energia elettrica | IVA detraibile per le persone fisiche tenendo conto dell'uso promiscuo (criterio proporzionale) |
| persona fisica esercente attività di lavoro autonomo , o associazione professionale, che utilizza l'impianto nell'ambito della propria attività e vende l'energia prodotta in eccesso | Casistica: attività commerciale | i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono: - esclusi dall'applicazione dell'IVA: - fiscalmente rilevanti per le imposte dirette (reddito di impresa) e IRAP in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta (contributo in conto esercizio); - assoggettati a ritenuta di acconto (4%) per la parte commisurata all'energia ceduta (va comunicata al soggetto che riconosce la tariffa la quantità di energia ceduta sul totale prodotto; diversamente la ritenuta viene applicata al totale) | i proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno: - rilevano fiscalmente, per le imposte dirette, come redditi di impresa . L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività professionale o di impresa svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione (secondo le regole di ammortamento proprie di ciascuna categoria di reddito - reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo); - rilevano fiscalmente per l'IRAP; - sono da assoggettare a IVA. | IVA detraibile per le persone fisiche in relazione ad entrambe le attività esercitate (lavoro autonomo e attività di impresa) a condizione che le due attività siano esercitate con contabilità separate |